



Università  
degli Studi di  
Messina

## LA RETTRICE

- VISTA** la legge n. 168 del 9 maggio 1989, e s.m.i.;
- VISTA** la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art.11; comma 1, lettera d);
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art.11 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1800 dell'11 settembre 2017;
- VISTO** il D.R. n.38442 del 19 marzo 2021 con il quale sono stati nominati i componenti interni in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, per il triennio 2021-2024;
- TENUTO CONTO** che il Senato Accademico, nella seduta del 30 gennaio 2024, ha individuato, mediante operazione di sorteggio, la rappresentanza del personale docente cui attribuire l'elettorato passivo per le singole fasce ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato Regolamento per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- PRESO ATTO** che, dall'esito delle operazioni di sorteggio, l'elettorato passivo per la Macro-area Scienze Economico Giuridico Umanistiche è stato attribuito alla categoria dei Professori ordinari, per la Macro-area Scienze della Vita alla categoria dei Professori associati e per la Macro-area Scienze alla categoria dei Ricercatori;
- CONSIDERATO** che per le operazioni di voto può essere utilizzata la procedura telematica con il supporto del CINECA, validata da una Commissione di esperti e finalizzata ad assicurare, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;
- CONSIDERATO** che occorre procedere alla nomina dei quattro componenti interni in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in rappresentanza delle Macro-aree citate e del Personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici;
- RAVVISATA** la necessità di dare avvio al procedimento elettorale *de quo* riducendo i termini ordinari, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'organo;

## DECRETA

### Art. 1 (Indizione delle votazioni)

Sono indette le elezioni telematiche di quattro componenti interni in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo per il triennio 2024/2027 e, precisamente, di un Rappresentante dei Professori ordinari per la Macro-area Scienze Economico Giuridico Umanistiche, di un Rappresentante dei Professori associati per la Macro-area Scienze della Vita, di un Rappresentante dei Ricercatori per la Macro-area Scienze e di un Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici.

## **Art. 2 (Calendario)**

Le operazioni di voto si svolgeranno **martedì 5 marzo 2024 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e mercoledì 6 marzo 2024 dalle ore 9,00 alle ore 15,00** con le modalità indicate al successivo art.11.

Lo spoglio avverrà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.

## **Art. 3 (Requisiti e criteri di valutazione)**

I candidati alla carica di componente interno del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere dipendenti dell'Università degli Studi di Messina appartenenti alle categorie di Professore ordinario, Professore associato, Ricercatore e Personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori ed esperti linguistici;
- b) avere una comprovata esperienza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata esperienza professionale di alto livello con particolare riguardo alla qualificazione scientifica e culturale;
- c) non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo;
- d) non essere sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o cautelativamente sospesi;
- e) assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Il personale docente dovrà, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non trovarsi in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 382/80 e s.m.i., nonché in aspettativa senza assegni ai sensi della legge 240/2010 e s.m.i.;
- b) non svolgere interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 240/2010 e s.m.i..

## **Art.4 (Elettorato attivo e passivo docenti)**

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

L'elettorato attivo per l'elezione dei Rappresentanti delle categorie del personale docente spetta ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori dell'Ateneo appartenenti alle Macro-aree suindicate, in servizio alla data delle elezioni.

L'elettorato passivo spetta, rispettivamente, ai professori ordinari per la Macro-area scientifico disciplinare Scienze Economico Giuridico Umanistiche, ai professori associati per la Macro-area scientifico-disciplinare Scienze della Vita ed ai ricercatori per la Macro-area scientifico-disciplinare Scienze, in regime di tempo pieno da almeno un anno dalla data del

decreto di indizione, le cui candidature sono state dichiarate ammissibili da parte del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello Statuto.  
Si applica l'art. 13 del D.P.R. n. 382/80.

#### **Art. 5** **(Elettorato attivo e passivo personale tecnico-amministrativo)**

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

L'elettorato attivo per l'elezione del Rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori ed esperti linguistici, spetta al personale tecnico-amministrativo e ai lettori e collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato dell'Ateneo in servizio alla data delle elezioni.

Il personale tecnico-amministrativo e lettori e collaboratori ed esperti linguistici in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo.

L'elettorato passivo è attribuito al personale tecnico-amministrativo ed ai lettori e collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato dell'Ateneo le cui candidature sono state dichiarate ammissibili da parte del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello Statuto e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato da ricoprire prima della data di collocamento a riposo.

#### **Art.6** **(Commissione elettorale)**

La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall'art. 4 dal Regolamento Generale di Ateneo, è quella di cui al D.R. n. 234 del 2 febbraio 2024.

#### **Art. 7** **(Candidature)**

Coloro che intendono proporre la propria candidatura sono tenuti a far pervenire **entro le ore 12,30 del 14 febbraio 2024** la seguente documentazione debitamente datata e sottoscritta:

1. domanda di partecipazione;
2. *curriculum* professionale;
3. eventuali titoli o documenti ritenuti pertinenti;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La documentazione dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Magnifica Rettrice dell'Università degli Studi di Messina, piazza Pugliatti, 1 – 98122 Messina, in tal caso farà fede la data di ricezione;
- b) *brevi manu* presso il protocollo dell'Università degli studi di Messina piazza Pugliatti, 1 – 98122 Messina;
- c) per mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.unime.it](mailto:protocollo@pec.unime.it).

In ogni caso, sulla busta o nell'oggetto della e-mail dovrà essere riportata la dicitura "*Contiene domanda di partecipazione a selezione componente interno del Consiglio di Amministrazione*".

Le candidature presentate saranno trasmesse con i relativi allegati al Senato Accademico, dopo la scadenza dei termini di presentazione. Può essere nominata una Commissione all'interno del Senato Accademico con funzioni istruttorie.

Il Senato Accademico delibererà in merito alla loro ammissibilità nella prima seduta utile. Le candidature ammesse dal Senato Accademico saranno tempestivamente pubblicate sul sito

web dell'Ateneo. Le esclusioni saranno comunicate all'indirizzo di posta elettronica fornito dai candidati.

Eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature possono essere presentati dagli aventi titolo alla Commissione elettorale dell'Ateneo entro 48 ore dalla comunicazione delle stesse.

La Commissione elettorale decide motivatamente entro le 48 ore successive.

### **Art. 8 (Convocazione corpo elettorale)**

L'elettorato attivo sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo almeno venti giorni prima della data delle elezioni.

Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all'Unità Operativa Procedure Elettorali entro e non oltre i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dell'elettorato attivo.

### **Art. 9 (Metodo elettorale)**

Per la rappresentanza del personale docente, risulterà eletto per ciascuna Macro-area, sulla base dei voti espressi, il candidato che si sarà collocato al primo posto della relativa graduatoria. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Per la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori ed esperti linguisti risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

### **Art. 10 (Composizione dei seggi elettorali)**

Con successivo Decreto Rettorale si procederà all'indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi, alla determinazione del numero e della ubicazione dei seggi stessi, nonché alla nomina dei loro componenti. E' compito dei Presidenti di seggio controllare l'idoneità del locale in cui avvengono le elezioni e delle attrezzature necessarie ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto.

### **Art. 11 (Operazioni di voto)**

Le elezioni si svolgeranno con modalità telematica nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nel giorno già stabilito nell'art. 2 del presente decreto.

I Presidenti del seggio, o un delegato, prenderà in consegna dall'Unità Operativa Procedure Elettorali il materiale necessario, prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Presso il seggio elettorale saranno predisposte apposite postazioni telematiche per le votazioni, adeguatamente schermate al fine di garantire la libera e segreta espressione del voto.

Costituito il seggio elettorale, i Presidenti procedono alla verifica del materiale elettorale e delle apparecchiature informatiche, avviando i video-terminali delle postazioni telematiche e provvedendo al controllo del regolare funzionamento di tutta la strumentazione. A tal fine, i Presidenti possono essere supportati da referenti informatici appositamente individuati.

Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (Noto al seggio).

Il Presidente del seggio elettorale, dopo aver accertato l'identità dell'elettore, rilascia allo stesso le credenziali temporanee (username e password) di accesso al sistema di voto telematico. Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante un'apposita procedura informatizzata che garantisce l'anonimato, assicura la segretezza e la sicurezza del voto ed evita le contestazioni. Non è possibile, infatti, generare schede completamente o parzialmente nulle.

A seguito dell'identificazione, l'elettore viene invitato ad accedere ad una delle postazioni telematiche dotate di videoterminali con tastiera e ad inserire le credenziali di accesso al sistema di voto telematico.

Il sistema accerta le credenziali dell'elettore e consente l'accesso per la votazione.

L'elettore che non riconoscesse come propri i dati anagrafici visualizzati dal sistema di voto segnalerà immediatamente l'evento al Presidente del seggio elettorale senza eseguire ulteriori operazioni sul sistema.

L'elettore manifesta il proprio voto, selezionando il nominativo del candidato prescelto.

Successivamente alla votazione, prima che la preferenza espressa venga inviata all'urna centrale, viene richiesta dal sistema esplicita conferma della volontà di voto dell'elettore.

Dopo l'avvenuta conferma del voto espresso, la preferenza è cifrata ed inviata all'urna centrale e, a seguito di tale invio, non è più modificabile né revocabile.

L'elettore può scegliere anche l'opzione di voto "scheda bianca".

Terminate le operazioni di voto, l'elettore esegue la disconnessione dal sistema di voto utilizzando il comando "Logout" e può abbandonare la postazione elettorale.

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Esaurite le operazioni di voto degli elettori il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni.

Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito web dell'Ateneo.

Una copia delle istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà, comunque, resa disponibile dal seggio elettorale.

## **Art. 12 (Operazioni di scrutinio)**

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio

Lo scrutinio telematico sarà eseguito dal Presidente del seggio n. 1, ubicato in Aula Magna.

I Presidenti dei seggi, al termine delle operazioni, consegneranno i certificati di voto ed il verbale delle operazioni in plichi separati, firmati anche dai componenti dei seggi, al Presidente del Seggio n. 1.

Il Presidente del Seggio n. 1 con il supporto del Cineca avvierà le operazioni di scrutinio.

Il Presidente del Seggio n. 1 provvederà, entro tre giorni dalle operazioni di voto, all'approvazione dei risultati, disponendone la pubblicazione sul sito web di Ateneo.

### **Art. 13 (Ricorsi)**

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati stessi nell'Albo dell'Ateneo. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

### **Art. 14 (Nomina degli eletti)**

Gli eletti verranno nominati con Decreto Rettorale.

I rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori ed esperti linguistici in seno al Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.

### **Art. 15 (Pubblicità)**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

### **Art. 16 (Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Regolamento Generale dell'Ateneo ed alla normativa vigente in materia.

**La Rettrice  
(prof.ssa Giovanna Spatari)**